



ISTITUTO TECNICO PER ATTIVITA' SOCIALI "S. BOSCARDIN"

via Baden Powell, 35 - 36100 Vicenza – c.f. 80015110242 - c.m. VITE020005

tel. 0444-928688/928488 - fax 0444-928775 e-mail: amministrazione@boscardin.it

succursale strada Mora – ex Scuola Media Rodolfi - 36100 VICENZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Art. 1 – Normativa di riferimento

- art. 40 Decreto Interministeriale n. 44/2001, Regolamento di contabilità
- art. 7 comma 6 Decreto Leg.vo n. 165/2001, integrato dall'art. 32 del DL n. 223/2006, convertito nella Legge n. 248/2006;
- art. 3 comma 76 Legge 244/2007, Legge Finanziaria 2008.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento a quanto stabilito dagli articoli 2222 e 2230 del Codice Civile.

Art. 3 – Individuazione del fabbisogno

Al momento della formulazione della proposta di attività o progetto da inserire nel POF, il docente responsabile segnalerà all' Ufficio Amministrativo la necessità di docenti esperti da coinvolgere, evidenziando le conoscenze richieste, la durata e le modalità della prestazione.

Art. 4 – Selezione interna

Alla scadenza del termine di presentazione delle richieste di attività o progetti da inserire nel POF, il Dirigente Scolastico individuerà la tipologia di interventi da affidare ad esperti. Prioritariamente, tramite circolare interna, informerà il personale della scuola indicando per ciascun contratto:

- l'oggetto dell'incarico;
- la durata del contratto (inizio e conclusione della prestazione)
- il compenso corrispondente.

La circolare indicherà modalità e termini di presentazione della candidatura nonché eventuali titoli da proporre.

Art. 5 – Selezione esterna

Verificata l'impossibilità di soddisfare le necessità derivanti dall'attuazione del POF con personale interno della Scuola, il Dirigente Scolastico attiverà la procedura per la selezione di personale esterno.

Sarà predisposto un avviso, da pubblicare all'albo e sul sito della Scuola e da pubblicizzare anche in altre forme, che dovrà riportare:

- la definizione circostanziata dell'incarico;
- gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico e le modalità di realizzazione del medesimo;
- il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate (tipologia e periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale, eventuali sospensioni della prestazione);
- l'indicazione del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri di comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) di essere in possesso della particolare specializzazione universitaria necessaria alla prestazione richiesta e/o di adeguate competenze certificate.

Avranno la precedenza sull'affidamento dell'incarico i docenti di altre Istituzioni Scolastiche che presenteranno titoli conformi alla tipologia dell'incarico stesso.

Ai concorrenti esterni all'Amministrazione Scolastica che si saranno classificati a parità di punteggio sarà conferito l'incarico a chi risulta aver collaborato con l'Istituzione scolastica con riferimento agli anni.

Art. 6 – Procedura comparativa

Il Dirigente Scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati; può avvalersi, in questa fase, della collaborazione di un'apposita commissione, composta da docenti, da lui nominata.

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:

1. Qualificazione professionale: possesso di titolo specifico (laurea magistrale)..... punti 10
Per ogni altro titolo equivalente..... punti 5
2. Collaborazione con l'Istituzione Scolastica negli anni precedenti nella stessa tipologia di attività – per ogni anno scolastico..... punti 10
3. Collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche negli anni precedenti nella stessa tipologia di attività – per ogni anno scolasticopunti 5
4. Collaborazione con l'Istituzione Scolastica negli anni precedenti in altre attività – per ogni anno scolastico..... punti 5
5. Collaborazione con altre Istituzioni Scolastiche negli anni precedenti in altre attività – per ogni anno scolastico..... punti 1
6. Ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico – fino a un massimo di..... punti 10

Art. 7 – Esclusioni

Sono escluse dalle procedure comparative di cui al presente regolamento e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica o le prestazioni rese da agenzie di servizi.

Art. 8 – Rinnovo del contratto

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione se non attraverso una nuova procedura di selezione.

Art. 9 – Verifica dell'esecuzione e buon esito dell'incarico

Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, sentito il docente responsabile dell'attività o del progetto, mediante verifica dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi oppure insoddisfacenti o parzialmente insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, oppure può risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, sulla base della quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 10 – Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'art. 5 si dà adeguata pubblicità tramite il sito della Scuola, con pubblicazione all'Albo e in altre forme.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità.

L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge n.244 del 2007:”I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni.....sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante”.

Art. 10 Norme finali

Il presente regolamento si applica anche nel caso di attività collegate al funzionamento generale della scuola.

Il regolamento ha efficacia finchè non verrà ritirato dall'organo che lo ha approvato.

Vicenza, 22 ottobre 2010

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Samaritana Bresolin

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.19 del 4 luglio 2008

Approvate variazioni dal Consiglio di istituto con delibera n. 38 del 22 ottobre 2010

ALL'ALBO
AGLI ATTI
PUBBLICATO SUL SITO INTERNET